

**R.G. n. 86/2023 R.P.U.**



**IL TRIBUNALE DI SPOLETO  
UFFICIO FALLIMENTARE**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE  
(ART. 78 d.lgs. 14/2019)**

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

Letta la proposta ex artt. 74, 75 e 76 di concordato minore, depositata in data 15.12.2022 da **BECECCO FEDERICA** (C.F. BCCFRC89C71L188W - P.I. 03589820541), residente in Gualdo Cattaneo, fraz. Pozzo, Via Putuense n. 23 (d'ora in poi anche "Ricorrente"), legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Giano Dell'Umbria (PG), via Roma 23, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al ricorso dall' avv. Gabiria Isidori, (c.f. SDRGBR89M61L188G), del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale, sito in Foligno (PG), Via Mentana n. 42;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 74 CC.II. provenendo da debitore, non consumatore, rientrante nella nozione di cui all'art. 2 comma 1 let. c) CC.II.;

considerato che la relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, contiene l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria; l'indicazione dei costi di procedura e la percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori (art. 76 comma 2 CC.II.);

ritenuto che nella fase preliminare di ammissione, il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 let. c) CC.II. in relazione a debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso, requisiti di ammissibilità quivi presenti;

dato atto che risultano prodotti i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CC.II., il debitore non presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d), numeri 1, 2 e 3, non risulta

essere stato esdebitato negli ultimi cinque anni nè ha beneficiato della stessa per due volte, non risultano atti in frode e che non risultano i presupposti di cui all'art. 77 CC.II. per la declaratoria di inammissibilità della domanda;

osservato, dunque, che:

- a) il debitore, nello specifico, è persona fisica, titolare di omonima ditta individuale, di fatto inattiva, ma ancora esistente, non soggetta alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) non ha subito, per cause ad esso imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 82 e 83 CC.II.;
- c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la nozione di cui all'art. 2 comma 1 let. c) CC.II.;
- d) risultano integrati i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 let. d) CC.II. relativi alla c.d. impresa minore;
- e) non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato, altresì, come la proposta risulti rispettosa della previsione di cui all'art. 74 co. 2 CCII, essendo previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

ritenuta l'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 78 d.lgs. 14/2019, anche nel rispetto della previsione di cui all'art. 75 co. 2 CCII per quanto riguarda la previsione di non integrale soddisfacimento del ceto creditorio privilegiato;

#### **DICHIARA APERTA**

La procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione, a cura del professionista nominato in luogo di OCC, della proposta e del decreto a tutti i creditori ed, ulteriormente:

- a) ordina la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito internet di questo Tribunale e laddove il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione nel registro delle imprese;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta e del presente decreto, entro il quale gli stessi dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata ovvero altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, oltre ad eventuali contestazioni;

si chiarisce come ai sensi dell'art. 78, comma 4, CC.II. nella relativa comunicazione i creditori dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, presso cui ricevere tutte le comunicazioni.

In mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

d) dispone, vista l'istanza del debitore che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né possono essere disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

e) avvisa i creditori che in mancanza di ricezione della comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si riterrà, secondo il principio del silenzio assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata (art. 79 CC.II.);

f) dà atto, altresì, che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla eventuale data di omologazione della proposta di concordato minore, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 78 co. 5 CC.II.).

Non apparendo necessaria la nomina di Commissario giudiziale per tutelare gli interessi delle parti, - pur essendo stata disposta la sospensione delle azioni esecutive individuali (lettera a) non ravvisandosi, altresì, la ricorrenza delle ulteriori ipotesi di cui alle lettere b) e c) - esclude la stessa, prevista quale mera facoltà ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CC.II.

Il professionista nominato in luogo di OCC cura l'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 78 comma 3 CC.II. ed è invitato a trasmettere l'esito delle votazioni a questo giudice, unitamente ad eventuali contestazioni, previo riepilogo delle stesse e dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 79 CC.II. ai fini della successiva decisione ex art. 80 CC.II.

Si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi.

Spoletto, 29.11.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Sara Tralza